

CONVENZIONE

per il finanziamento del progetto presentato da una Rete di Università a seguito dell'avviso "ICT4University – Università digitale"

TRA

Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede in Via Po, 14 - 00198 Roma (CF 80188230587) - di seguito Dipartimento - rappresentato dall'ing. Paolo Donzelli,

E

l'Università _____ (CF _____) – in qualità di Università Capofila - rappresentata dal Rettore Prof. _____,

l'Università _____(CF _____), rappresentata dal Rettore _____,

l'Università _____ (CF _____), rappresentata dal Rettore _____,

l'Università _____ (CF _____), rappresentata dal Rettore _____,

che si sono costituite in una Rete per la presentazione e la realizzazione del progetto denominato _____;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2001 istitutivo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2009, che rinomina il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie in Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e ne ridefinisce compiti e funzioni quale struttura di cui si avvale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nella definizione e nell'attuazione delle politiche per lo sviluppo della Società dell'informazione, nonché delle connesse innovazioni tecnologiche per le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese;

VISTO l'Avviso per il finanziamento di progetti, presentati dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute, finalizzati alla digitalizzazione di servizi, processi e flussi informativi – Iniziativa "ICT4University – Università Digitale", pubblicato sul sito internet del Dipartimento in data 2 marzo 2009 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- Serie Generale n 62 del 16 marzo 2009;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'avviso, le Università potevano raggrupparsi temporaneamente tra loro in una Rete per la presentazione e la realizzazione del progetto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 12 del suddetto avviso, i finanziamenti concessi sono erogati tramite apposite convenzioni, stipulate tra il Dipartimento e tutte le Università facenti parte della Rete, sottoscritte dalle parti con firma digitale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del suddetto avviso, il finanziamento è attribuito all'Università capofila della Rete, che ne cura la ripartizione fra le altre Università aderenti alla stessa secondo quanto indicato dal progetto;

CONSIDERATO che la Rete di Università ha presentato un progetto che è stato ammesso tra i progetti finanziabili;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione, anche se, questi ultimi, non materialmente acclusi.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione del progetto presentato dalla Rete e ammesso al finanziamento (allegato 1), a seguito dell'avviso "ICT4University – Università digitale" (allegato 2).

Articolo 3
(Risorse finanziarie)

1. Il valore complessivo del progetto, di cui all'articolo 2, è pari a euro_____ (euro in lettere_____) comprensivo di IVA, di cui euro _____ (euro in lettere_____) a carico del Dipartimento.

Articolo 4
(Erogazione del finanziamento)

1. Il finanziamento a carico del Dipartimento è trasferito all'Università capofila secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a un massimo del 40% (quaranta %) trascorsi tre mesi dalla data di stipula della presente convenzione, previa verifica di regolare esecuzione da parte del Dipartimento delle attività svolte;
 - b) fino a un ulteriore 50% (cinquanta %) trascorsi nove mesi dalla data di stipula della presente convenzione, previa verifica di regolare esecuzione da parte del Dipartimento delle attività svolte;
 - c) il saldo, sino a concorrenza del finanziamento di competenza, alla conclusione delle attività, previa verifica di regolare esecuzione da parte del Dipartimento delle attività svolte.
2. L'Università capofila si impegna a ripartire il finanziamento tra le altre Università aderenti alla Rete secondo quanto indicato nel progetto.
3. Le quote di finanziamento a carico del Dipartimento sono trasferite mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'Università capofila, presso _____, IBAN _____, ovvero, presso Tesoreria Provinciale _____

Articolo 5
(Adempimenti dell'Università)

1. Le Università costituenti la Rete assicurano la corretta realizzazione del progetto secondo le modalità e i tempi di cui all'allegato 1, nonché l'impiego dei fondi erogati dal Dipartimento nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti pubblici.
2. Le Università costituenti la Rete assicurano inoltre il soddisfacimento degli obiettivi specifici del progetto come indicati all'art. 2 dell'Avviso.

3. Per l'erogazione della prima quota del finanziamento a carico del Dipartimento, l'Università capofila fornisce al Dipartimento una relazione sulle attività svolte dalla Rete nei tre mesi di progetto, al fine della verifica di regolare esecuzione da parte del Dipartimento.
4. Per l'erogazione della seconda quota del finanziamento a carico del Dipartimento, l'Università capofila fornisce al Dipartimento una relazione sulle attività svolte dalla Rete nei nove mesi di progetto, al fine della verifica di regolare esecuzione da parte del Dipartimento, nonché copia della documentazione attestante l'erogazione alle altre Università componenti la Rete delle quote di finanziamento ad esse spettanti, come previsto dal progetto (allegato 1).
5. Per l'erogazione dell'ultima quota del finanziamento a carico del Dipartimento, l'Università capofila fornisce al Dipartimento una relazione conclusiva riepilogativa di tutte le attività svolte dalla Rete, ai fini della verifica di regolare esecuzione da parte del Dipartimento, nonché copia della documentazione attestante l'erogazione alle altre Università componenti la Rete delle quote di finanziamento ad esse spettanti, come previsto dal progetto (allegato 1).
6. Per l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 3, 4 e 5, l'Università capofila fornisce al Dipartimento la rendicontazione analitica delle spese ammissibili sostenute, nella quale sia espressamente indicata la quota a carico della Rete di Università e quella a carico del Dipartimento. Le spese ammissibili, che devono essere sostenute entro la data di termine della Convenzione, sono:
 - a) Le spese ammissibili per la quota parte della Rete di Università, che devono essere debitamente documentate da fatture o documenti contabili di analogo valore, ovvero da dichiarazione dell'Università, sono le seguenti:
 - Spese per il personale dipendente (personale in organico o personale con contratto a tempo determinato) per prestazioni rese in funzione della realizzazione del progetto;
 - Spese per il personale non dipendente (contratti di lavoro a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa; assegni di ricerca o dottorati di ricerca) dedicato alle attività di progetto;
 - Spese per viaggi e missioni;
 - Spese per acquisto di hardware e software;
 - Spese per affidamento servizi (consulenza, ecc.).

- b) Le spese ammissibili per la quota parte del Dipartimento, che devono essere debitamente documentate da fatture o documenti contabili di analogo valore, sono le seguenti:
- Spese per il personale non dipendente (contratti di lavoro a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa; assegni di ricerca o dottorati di ricerca) per prestazioni rese in funzione della realizzazione del progetto;
 - Spese per viaggi e missioni di personale non dipendente;
 - Spese per acquisto di hardware e software;
 - Spese per affidamento servizi (consulenza, ecc.)
7. I documenti richiesti alla Rete di Università, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'Università capofila e inviati in modalità elettronica al Dipartimento come indicato nella sezione dedicata all'iniziativa nel sito www.ict4university.gov.it
8. L'Università capofila si impegna a:
- a) designare un rappresentante della Rete presso il Tavolo Tecnico di cui all'articolo 15 dell'Avviso (allegato 2);
 - b) aggiornare in modalità telematica, con periodicità almeno mensile, il quadro sintetico relativo allo stato di avanzamento del progetto della Rete come indicato nella sezione dedicata all'iniziativa nel sito www.ict4university.gov.it;
 - c) inviare al Dipartimento, alla conclusione delle attività, una descrizione sintetica del progetto stesso, dei risultati raggiunti, delle soluzioni adottate e degli eventuali componenti riutilizzabili, secondo il formato che verrà definito dal Dipartimento medesimo;
 - d) rendere disponibili i programmi software eventualmente sviluppati nell'ambito del progetto secondo le prescrizioni del "Codice dell'amministrazione digitale", di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con particolare riferimento al riuso dei programmi informatici.

Articolo 6

(Referenti di progetto)

1. I Referenti di progetto sono: per l'Università capofila il Dott./Prof/ing. _____, per il Dipartimento la Dott.ssa Maria Letizia Melina.

Articolo 7

(Durata)

1. La presente Convenzione ha durata di 14 mesi; l'Università capofila può richiedere, per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficoltà di ordine tecnico non prevedibili, una sola proroga per un massimo di un mese.
2. La presente Convenzione ha efficacia per le Università facenti parte della Rete dalla data della stipula, mentre per il Dipartimento ha efficacia una volta esperiti gli adempimenti di legge.

Articolo 8

(Attività di comunicazione)

1. Le parti, sia singolarmente sia in quanto parte di una Rete, possono promuovere i risultati raggiunti con la presente convenzione nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione.
2. Al fine di promuovere e divulgare l'iniziativa, le Università facenti parte della Rete autorizzano il Dipartimento alla pubblicazione sul sito internet www.ict4university.gov.it, del progetto e di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8.
3. Le Università facenti parte della Rete possono utilizzare il logo grafico "ICT4University" per connotare le attività correlate al progetto.

Articolo 9

(Revoca)

1. In caso di mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto a quanto approvato o in caso di mancato rispetto della durata temporale, può essere disposta la revoca del finanziamento con provvedimento del Dipartimento.

Articolo 10

(Clausola compromissoria)

1. Le parti si impegnano a risolvere tra loro preliminarmente e in via amichevole tutte le controversie eventualmente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione.
2. Per la risoluzione dell'eventuale contenzioso è competente il Foro di Roma.

Articolo 11
(Attività di monitoraggio)

1. Il Dipartimento svolge attività di monitoraggio sull'attuazione del progetto, anche con visite in loco e per il tramite di soggetti terzi, designati dal Dipartimento stesso.

Data_____

Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica

Università della Rete

Documento sottoscritto con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82